

## ***Ascolto del minore in tribunale***

*di Tiziana Amodeo*

### ***1. Se e come ascoltare il minore***

Le recenti modifiche normative in materia di ascolto del minore (Legge 54/2006 e succ. modifiche) hanno posto l'evidenza sulla tematica dell'ascolto del minore nell'ambito dei procedimenti di separazione e di divorzio dei suoi genitori, rna anche in quelli relativi all'affidamento dei figli nelle coppie di fatto, lasciando gli aspetti pratici di quello che possiamo definire come un "segmento" del processo, appunto l'audizione del minore, ai magistrati o agli esperti di settore, dunque rendendo necessaria una integrazione di competenze tra giuristi e psicologi.

Infatti, se da un canto in ambito psicologico si sente parlare di " ascolto del bambino come suo bisogno", dall'altro in campo giuridico si diffonde il riconoscimento dell'ascolto come "diritto del bambino" ad essere sentito o ascoltato.

Da tempo giudici minorili sottolineano la necessità per i magistrati stessi e per gli avvocati di una formazione professionale in materia di procedimenti riguardanti i minori e la famiglia, sottolineando l'esigenza che il giudice non sia soltanto rispettoso delle regole processuali, all'interno delle quali dovrà muoversi, delineando attraverso i suoi provvedimenti un nuovo modello di "famiglia" composta da genitori separati ma dialoganti, e da figli che crescono seguendo un progetto educativo diverso da quello che spontaneamente nasce all'interno di una coppia unita, ma pur sempre basato su regole condivise; il giudice dovrà anche essere arbitro delle relazioni personali, orientato verso la ricerca della soluzione più adeguata, fondata sull'ascolto del minore ed ove

possibile sul consenso delle parti (Occhiogrosso 2008).

Tra le argomentazioni a sostegno dell'ascolto dei minori si segnala in primo luogo la Convenzione sui diritti dei minori, in base alla quale i minori stessi sono considerati come persone che possono e devono essere partecipi nelle decisioni che possono influenzare la loro vita; implicitamente il minore è considerato portatore di diritti civili, economici, politici e sociali.

Secondo questa impostazione i bambini devono essere parte attiva nelle decisioni che li riguardano, decisioni che influenzeranno la loro vita dopo la separazione dei genitori; del resto, la partecipazione del minore nei procedimenti che lo riguardano è legata all'implementazione di nuove politiche sociali correlate al bisogno dello stesso di adattarsi a nuove configurazioni familiari, ritrovando un nuovo equilibrio dopo essere riuscito ad elaborare positivamente il "dolore della separazione" (Sull'obbligo dell'ascolto del minore cfr. Cassazione civile 29.9.2015 n. 19327 ex multis Cassazione civile nr. 11687/2013 e 15143/2014).

I Tribunali dovrebbero ascoltare la voce di ogni minore, amplificandola ed antepoendola al rumore del conflitto genitoriale, questa consentirà loro di prendere consapevolezza dei propri bisogni e dei propri sentimenti, favorendo l'adattamento della famiglia alla separazione.

Sul punto è opportuno segnalare che in Gran Bretagna il diritto dei minori a comunicare la propria opinione è praticato attraverso l'istituto *dell'advocacy*, sconosciuto nel nostro ordinamento, nel quale gli operatori che affiancano il minore durante la separazione aiutano il ragazzo o il bambino ad esprimere in prima persona il proprio punto di vista (Baylan 2003).

Le resistenze all'ascolto del minore provengono da parte di coloro che temono di poter confondere ciò che il minore vuole ed esprime attraverso l'ascolto, con ciò che rappresenta il suo interesse.

La paura è quella della manipolazione dei minori da parte dei genitori, o anche dagli operatori che lo affiancano e che potrebbero non essere in grado di comprendere l'attendibilità di un soggetto non

matturo, o il diverso livello di suggestionabilità dello stesso.

Una delle difficoltà nell'ascolto è data dalla diversa volontà o capacità del minore di esprimersi, ovvero dalla spontanea inclinazione dello stesso a rendersi gradito al suo interlocutore, circostanze che compromettono la genuinità dell'ascolto; d'altro canto, il minore potrebbe restare deluso nello scoprire che il suo punto di vista, seppure ascoltato, potrebbe non essere preso in considerazione, da qui la necessità di un sostegno nella crisi relazionale e familiare in cui è coinvolto il minore.

Va detto che se in Italia il legislatore mostrava una certa diffidenza per la pratica dell'ascolto, le Convenzioni internazionali hanno ribadito con forza il diritto del minore a partecipare in prima persona ai procedimenti di modifica della struttura familiare che lo riguardano.

Lo strumento principale utilizzato per l'ascolto del minore in tribunale è il colloquio, la cui validità dipende da alcuni elementi: età, livello e sviluppo del linguaggio, livello culturale e di socializzazione, capacità espressive, eventuale presenza di evidenze cliniche che richiederebbero l'intervento di esperti; l'ascolto in ambito civile riconosce al minore il ruolo di protagonista attivo nei procedimenti di separazione o di affidamento che lo riguardano, assumendo importanza le modalità con cui si racconta, la visione che ha del suo mondo relazionale ed affettivo e soprattutto le emozioni che accompagnano parole, gesti e movimenti del fanciullo davanti a chi è tenuto a prendersene cura.

Il Protocollo prevede che il minore venga ascoltato dal giudice "in un'aula appositamente attrezzata", che avvenga per i minori che abbiano compiuto i dodici anni, mentre nei casi in cui il minore non abbia compiuto i dodici anni non si farà luogo all'ascolto se non per gravi motivi; i difensori potranno dare indicazioni sugli argomenti da trattare in sede di audizione; i genitori ovvero le parti non potranno assistere all'ascolto.

Il giudice che procede all'ascolto dovrà precisare al fanciullo che la sua decisione finale terrà conto delle sue opinioni e che queste faranno parte, rispetto alla decisione finale, di una serie di altri elementi che prenderà in considerazione.

L'audizione potrà non aver luogo nel caso in cui potrebbe essere ritenuta superflua (ad es. perché già espressa in altra sede o in altro modo) oppure nel caso in cui il giudice non la ritenga necessaria all'interesse del minore stesso.<sup>1</sup>

E' opportuno che l'ascolto da parte del giudice non si limiti all'audizione di ciò che il minore esprime verbalmente ma si estenda a tutta l'area del linguaggio non verbale (Pazé 2003); a tal fine è necessario creare un *setting* adeguato, non normativo, onde consentire al minore di trovarsi nelle condizioni di poter parlare; è necessario lavorare sull'accoglienza affinché il minore si trovi a proprio agio; il giudice dovrà mettersi in posizione di ascolto attivo e dare spazio al racconto del minore; il giudice deve far valere il "principio della sincerità" ovvero non ingannare il minore facendogli credere di mantenere segreto l'oggetto del giudizio.

Per il giudice l'ascolto del "minore conteso" ha due importanti finalità : vedere fisicamente il minore e sentire il suo disagio, raccogliere la sua opinione , i suoi desideri e individuare progetti possibili; consentire una valutazione critica delle informazioni che provengono dagli operatori sociali o dagli esperti al fine di tutelare l'interesse del minore.

Va detto, infine, che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come l'ascolto del minore costituisca una modalità tra le più rilevanti di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato e ad esprimere la propria opinione o le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del bambino alle decisioni uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento del suo interesse (Cassazione civile n. 6129 del 26.3.2015; conformi nr. 11687/2013 e 5547/2013).

## ***2. Conflitti genitoriali: ascolto dei bambini “contesi”***

---

1.Cassazione civile 14 aprile 2016 n. 7390: I giudici hanno escluso la doverosità dell'ascolto dei minori, sebbene infradodicenni, ritenendo che l'ascolto sarebbe state pregiudizievole per i minori stessi, in quanto avrebbe costretto loro a ripercorrere il passato, costituendo una circostanza del tutto negativa.

A livello internazionale l'art. 12 della Convenzione di New York del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo e gli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo sui diritti dei minori prevedono il diritto del minore ad essere ascoltato in ogni procedimento che incida sulla propria sfera esistenziale.

A livello nazionale detto principio è stato affermato dalla legge n. 54 del 2006, (oggi modificato e trasfuso nell'art. 336 bis c.c.) con l'affermazione di principi che affidano al minore un ruolo attivo nell'ambito dei procedimenti che lo vedono coinvolto.

Del resto la funzione dell'ascolto del minore emerge chiaramente laddove si consideri come l'affido esclusivo venga relegato a rimedio residuale nell'ottica di preferenza generale per l'affidamento condiviso dei figli, che impone al giudice una valutazione esattamente opposta a quella che la legge richiedeva precedentemente, ovvero quando la regola era l'esclusività; dovendo adesso valutare non più in positivo la maggiore idoneità ai compiti educativi e di cura di uno dei genitori, bensì in negativo l'inidoneità educativa del genitore che si pretende di escludere dall'esercizio della potestà.

In tal senso il giudice è chiamato ad optare per l'affidamento esclusivo solo quando quello condiviso risulti oggettivamente pregiudizievole per il sano ed armonico sviluppo dei figli.

La necessità dell'ascolto in questi casi è correlata alla preminenza accordata all'interesse del minore ed all'esigenza di sua tutela: è chiaro che l'ascolto potrebbe apparire superfluo nei casi in cui non vi siano ragioni evidenti per derogare alla regola generale, ossia quella dell'affido condiviso, salvo le eventuali ipotesi di conflittualità evidente tra i genitori in ordine alla collocazione del bambino.

Dunque, se la bigenitorialità è la regola, che trova fondamento nell'art. 30 Cost., il compito affidato al giudice è quello di individuare un *setting* in cui i genitori possano riedificare una gestione condivisa dei compiti di cura del figlio.

L'ascolto del fanciullo in simili casi consentirà al giudice di indagare il carattere dei genitori e la loro capacità di pervenire a decisioni condivise, nonché di conoscere circostanze oggettive, ostative o favorevoli, all'assunzione di responsabilità.

Si osserva come l'interesse del minore è assunto a paradigma di riferimento, elevandosi a metro di valutazione comparativa nella relazione genitori e figli sia pure nella fase "patologica" del rapporto genitoriale.

In questo scenario di complesse vicende ed interpretazioni l'ascolto del minore viene considerato uno strumento per il giudice utile ad inquadrare meglio la realtà nell'ambito degli spazi processuali, onde tradurre in chiave giuridica i bisogni del minore ed in senso lato della "famiglia"; l'ascolto è divenuto un mezzo di tutela degli interessi del minore, principio che ha trovato la sua principale collocazione giurisprudenziale nella pronuncia della Suprema Corte, resa a Sezioni Unite, con cui si è giunti a considerare il minore come parte sostanziale nei procedimenti che lo riguardano (Cassazione SS. UU. 21.10.2009 n.22238).

Attraverso l'ascolto si instaura un rapporto diretto tra il procedimento in corso e colui che è il principale destinatario degli effetti del provvedimento; il filtro è costituito dal giudice che si farà interprete dei bisogni e dei sentimenti del minore, fornendo indicazioni sulla cura e sullo sviluppo psicofisico del fanciullo, enunciate nel rispetto del principio di autodeterminazione dell'individuo in tal caso minore di età.<sup>2</sup>

### ***3. Esperienze nell'ascolto e proposte operative***

---

2. Cassazione civile 9 giugno 2015, n. 11890: l'audizione dei minori, già prevista dall'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989 è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che riguardano i minori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonché degli artt. 315 bis- introdotto dalla legge n. 219 del 2012- 226 bis e 337 octies c.c. inseriti dal dlgs. 154/2013 che ha abrogato l'art. 155 sexies cc. Ne consegue che anche nel caso di adottabilità l'ascolto del minore di anni 12 o anche di età minore se capace di discernimento, costituisce una modalità di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, con la conseguenza che una volta disposta tale audizione, il giudice non può prescindere dal tener conto delle relative risultanze.

Indicare in modo chiaro i diversi livelli dell'ascolto: come e perché ascoltare il minore, è indice di una pratica fondamentale per evitare pericolose "enfattizzazioni giuridico processuali", che non di rado possono determinare vere e proprie mistificazioni del diritto, tanto da rendere superfluo ogni dettame normativo.

Sul contenuto dell'ascolto del minore infatti possono riversarsi aspettative improprie, ed a volte inconsapevoli attese manipolatorie, che possono addirittura accrescere il disagio del minore.

Dunque, l'ascolto va pensato e realizzato tenendo conto delle sue finalità, avendo cura di far sì, anche grazie all'impiego dei protocolli applicativi in ambito giudiziario, che l'esperienza dell'ascolto produca informazioni pertinenti ed utilizzabili all'interno del procedimento di riferimento, consentendo che detto strumento sia veramente utile per il minore.

Per questo è opportuno illustrare due diverse modalità di realizzazione dell'ascolto dei minori: la prima è l'ascolto all'interno della CTU, la seconda è l'ascolto che avviene all'interno dei Gruppi di parola<sup>3</sup>; il primo metodo ha valenza processuale e si sviluppa secondo regole definite e normate all'interno del procedimento; il secondo invece è un intervento di tipo extragiudiziale realizzato ad iniziativa libera di entrambi i genitori ed è connotato come uno spazio di aiuto e di supporto rivolto ai figli. Va detto tuttavia che questa esperienza è al momento sconosciuta nella nostra realtà giuridica e sociale, se ne rende opportuna la menzione in questa sede, non solo per finalità informative, ma soprattutto in quanto sono da considerarsi uno strumento importante attraverso il quale i bisogni e le emozioni dei minori trovano sfogo e si traducono in veri e propri percorsi di recupero e di sostegno reciproco tra fanciulli di genitori separati.

Occorre precisare che il carattere clinico di questo tipo di ascolto non è indice di una finalità terapeutica dello stesso, bensì è da intendersi quale tipo di ascolto che avviene all'interno di un processo relazionale delicato e complesso, costruito tra un operatore-esperto ed

---

3. Il lavoro del gruppo di parola è protetto dalla riservatezza in quanto i contenuti restano patrimonio del gruppo e non vengono riportati al giudice, né all'esterno; quanto i figli hanno bisogno di comunicare ai genitori viene trascritto nella lettera di gruppo che viene letta l'ultimo quarto d'ora dell'ultimo incontro alla presenza dei genitori invitati. L'eterogeneità dell'età e del genere è una risposta importante nel gruppo, perché a volte un sentimento che a 12 anni non si osa nominare e facilmente rivelato dai piccoli, e nello stesso tempo le illusioni dei piccoli sono ridimensionate dalla saggezza dei grandi (*Malagoli Togliatti, Lavadera 2011*).

il minore, che consente a quest'ultimo di esprimere in maniera corretta ed autentica il proprio punto di vista all'interno di un *setting* adeguato sia nei tempi di attesa sia nelle capacità di conoscenza dell'ascoltatore.

In sintesi due sono gli elementi fondamentali "dell'ascolto clinico": il primo è la comprensione dei bisogni del minore non legata alle dichiarazioni verbali rese dallo stesso; bisogna infatti considerare che il fanciullo, all'interno del conflitto familiare, si trova spesso travolto da molteplici sentimenti e desideri contrastanti, che sul piano cognitivo possono creare fraintendimenti o rappresentazioni confuse o auto alienanti della realtà; sarebbe riduttivo far coincidere a priori l'interesse del minore con l'accoglimento delle sue richieste verbali.

In secondo luogo, l'ascolto clinico è basato sulla necessità di procedere a una precisa attività interpretativa di quanto ascoltato.

Il fanciullo, infatti, è portatore del "sintomo familiare" attraverso i suoi comportamenti e le sue parole; d'altra parte, la partecipazione e l'intervento dei familiari nel procedimento di ascolto del minore può aiutare la comprensione di chi è tenuto a decidere ma soprattutto può orientare i veri destinatari della comunicazione del minore: i genitori.

Dunque, la funzione dell'ascolto del minore in Tribunale non è solo una comunicazione in senso "oggettivo" dei sentimenti e dei bisogni del minore, che per il giudice si traducono in "interessi da tutelare" in favore del bambino; ma è anche espressione in chiave "soggettiva" dei bisogni del minore, ossia offre al bambino stesso l'opportunità di divenire protagonista di quanto accade senza dover subire passivamente un conflitto che per sua natura appare "ingiusto", non vivendo detto conflitto con la rassegnazione di chi "non può cambiare le cose" bensì con l'entusiasmo di chi invece sceglie di individuare strategie buone per superare il conflitto.<sup>4</sup>

---

4. L'obiettivo dei gruppi di parola è quello di facilitare nei figli "Il parlare della famiglia divisa"; i bambini sanno bene che non si può scegliere o cambiare i genitori, la finalità è quella di condividere soluzioni positive che consentano loro di vivere "nella famiglia" (Cigoli 2007).